

« PAX CAUDINA »

1. — I fatti sono noti. Giusta la narrazione di Livio, che è quella di gran lunga più articolata¹, corre il 321 a. C. e i Romani dei consoli T. Veturio Calvino e Sp. Postumio Albino, essendo stati intrappolati dai nemici Sanniti nelle gole di Caudino, mandano messi al sannita C. Pontio per chiedergli una pace equa, o altrimenti per provocarlo allo scontro. Pontio ribatte che ormai l'esercito romano è da considerare già sconfitto e che egli ne sottoporrà gli appartenenti all'umiliazione del giogo: la pace sarà concessa ai Romani solo a patto che si allontanino dal Sannio e ritirino le colonie che vi hanno dedotte. Dopo qualche tergiversare, i consoli si recano a colloquio con Pontio e concludono con lui non un vero e proprio trattato di pace (*foedus*), che non hanno il potere di negoziare, ma una promessa solenne nelle forme della *sponsio*, la quale li impegna, unitamente ad altri *sponsores*, a *foedus ictum iri*. La *sponsio* viene peraltro giudicata disonorevole dal Senato e dal popolo romano, i quali, su incitamento dello stesso Postumio, decidono che non sia osservata e che coloro che l'hanno stipulata vengano consegnati dai feziali ai Sanniti. Pontio respinge la *deditio* e, conservando presso di sé i 600 *equites* ricevuti a suo tempo in ostaggio dai consoli, riapre le ostilità. Solo dopo alcuni anni, nel 316 a. C., i Romani conquisteranno Nuceria Alfaterna, riprendendosi gli ostaggi e aprendosi la via alla decisiva vittoria sui Sanniti².

È solo Livio a parlare inequivocamente di una *sponsio* delle Forche caudine. Secondo Claudio Quadrigario, citato dallo stesso Livio³, e secondo altri autori⁴, la *pax Caudina* non fu oggetto di *sponsio*, ma fu

* In ANA. 97 (1986) 153 ss.

¹ Liv. 9.4-12.

² Liv. 9.13-15.

³ Liv. 9.5.2: *Itaque non, ut vulgo credunt Claudiusque etiam scribit, foedere pax Caudina sed per sponsonem facta est.*

⁴ Fonti in H. H. SCHMITT, *Die Staatsverträge des Altertums*, 3. *Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v. Chr.* (München 1969) 27 ss.

materia di *foedus*, salvo ad essere presto infranta dalla *deditio* dei suoi responsabili, ed in particolare dei consoli⁵. Quanto alla *deditio*, non mancano studiosi moderni che la pongono in dubbio, ritenendo che la pace con i Sanniti sia durata sino all'epoca della ripresa degli ostaggi e supponendo che tutto il racconto relativo sia stato inventato dall'analistica pre-liviana sulla falsariga del notissimo episodio di *deditio* del console Ostilio Mancino ai Numantini ed a giustificazione dello stesso⁶. D'altra parte, la *deditio* degli *sponsores*, una volta che se ne ammetta la storicità, è stata ritenuta di difficile comprensione sul piano giuridico anche per il fatto che si sarebbe trattato di una dazione nossale derivante da inadempimento di un'obbligazione assunta (inadempimento « contrattuale ») e non, come di regola, da responsabilità *ex delicto* (« extracontrattuale »)⁷.

2. — L'ipotesi secondo cui la *deditio* ai Sanniti sarebbe il frutto di una anticipazione storica, è ipotesi indubbiamente azzardata e da respingere. Non si vede, infatti, perché l'idea di scaricarsi di ogni responsabilità mediante la *deditio* debba essere venuta solo ai contemporanei di Ostilio Mancino o, prima ancora, a quelli di M. Claudio⁸. Il precedente può ben esservi stato ed è verosimile che vi sia stato. Vollerlo negare è ipercritica⁹.

Riconosciuta la storicità dell'episodio, resta il problema della giustificazione della *noxae deditio*. Non vi è dubbio che il fine politico dell'iniziativa fu quello di liberarsi in qualche modo dall'impegno assunto sul campo dai consoli e dagli altri notabili romani, ma è presumibile che i Romani non abbiano davvero trascurato, per dirla con parole messe da Livio in bocca a C. Ponzio¹⁰, di imporre *aliquam fraudi speciem iuris*. E a questo proposito il discorso si trasferisce sulla *sponsio*. Valida o invalida la *sponsio*?

Secondo la tesi di Postumio, sposata dai suoi concittadini, la

⁵ Cic. *de off.* 3.30.109.

⁶ C. P. BURGER, *Der Kampf zwischen Rom und Samnium bis zum vollständigen Siege Roms um 312 v. Chr.*, in *Verhandl. koninkl. Ak. van Wetenschappen* (Amsterdam 1898) 24 ss.; K. J. NEUMANN, s.v. *Foedus*, in *RE.* 6.2 (1909) 2822 ss.

⁷ F. DE VISSCHER, *La deditio internationale et l'affaire des Fourches Caudines*, in *St. Riccobono* 2 (1936) 11 ss.; ID., *Le régime romain de la noxalité* (1947) 90 ss.

⁸ Val. Max. 6.3.3.

⁹ H. NISSEN, *Der Caudinische Friede*, in *Rh. Mus.* 25 (1870) 1 ss.

¹⁰ Liv. 9.11.7.

sponsio fu invalida: *Nec a me nunc quisquam quaesiverit quid ita sponderim, cum id nec consulis ius esset nec illis spondere pacem quae mei non erat arbitrii, nec pro vobis qui nihil mandaveratis possem*¹¹. Secondo la tesi esposta inizialmente dai tribuni della plebe L. Livio e Q. Medio¹² e ritenuta più tardi fondata da C. Ponzio¹³, la *sponsio* fu invece validissima e, a volerne contestare l'effetto, si sarebbe dovuto riportare l'esercito romano nelle gole di Caudio, attuandosi una vera e propria *restitutio in integrum*¹⁴.

Posto che i Romani abbiano considerato invalida, ma vincolante per la repubblica, la *sponsio foedus ictum iri*, non può più sorprendere, contrariamente a quanto ha pensato il De Visscher¹⁵, la *noxae deditio* dei suoi promittenti ai Sanniti. La *noxae* arrecata a questi ultimi non consisté nell'inadempimento di una *sponsio* valida, ma nella stessa conclusione di una *sponsio* invalida, contratta *iniussu populi*. Il che è limpidamente riflesso nella formula di *deditio* che, secondo Livio¹⁶, fu pronunciata dai feziali: *Quandoque hisce homines iniussu populi Romani Quiritium foedus ictum iri sponderunt atque ob eam rem noxam nocuerunt, ob eam rem quo populus Romanus scelere impio sit solutus hosce homines vobis dedo*.

3. — L'obbiezione che potrà muoversi alla tesi sopra esposta è che la *sponsio* internazionale era prevista e ammessa, come trattato di (futura) pace, dall'ordinamento giuridico romano¹⁷. Avevano dunque ragione i tribuni della plebe e C. Ponzio nel sostenere che, a non eseguirla, si sarebbe incorsi in un inadempimento contrattuale.

Senonché, a parte il fatto che Livio presenta come opinione abbracciata in definitiva dai Romani quella della invalidità della *sponsio* contratta *iniussu populi*, va replicato che ben poco sappiamo della *sponsio* internazionale più antica¹⁸ e che non probante per l'età repubblicana

¹¹ Liv. 9.9.9.

¹² Liv. 9.8.13-15.

¹³ Liv. 9.11.

¹⁴ Cfr. F. LA ROSA, *Sulla « sponsio » delle Forche caudine*, in *Iura* 1 (1950) 285.

¹⁵ *Retro* nt. 7.

¹⁶ Liv. 9.10.9.

¹⁷ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1² (1973) 39 ss.; K.-H. ZIEGLER, *Das Völkerrecht der römischen Republik*, in *ANRW*. 1.2 (1972) 93.

¹⁸ Cfr. P. FREZZA, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in *SDHI*. 4 (1938) 363 ss., 5 (1939) 161 ss.

(quella, per intenderci, anteriore al principato) è l'insegnamento di Gaio¹⁹, secondo cui in un solo caso il peregrino è ammesso alla pronuncia del verbo *spondere*, e cioè *veluti si imperator noster principem alicuius peregrini populi de pace ita interroget: pacem futuram spondes?, vel ipse eodem modo interrogetur*. Qui Gaio si riferisce al *principes civitatis* dei suoi tempi, i cui poteri sono tali da non esservi bisogno del *iussus populi* perché egli possa trattare la pace²⁰.

D'altra parte, fu davvero conclusa una *sponsio* alle Forche caudine? Lo sforzo di Livio per dimostrarlo, e per negare la conclusione di un *foedus*, si basa su tre argomenti: la mancanza del *iussus populi*, la mancanza dei feziali e il ricordo del nome di venti *sponsores*, in luogo di quello di due feziali²¹. Ora, se è vero che non intervennero feziali all'atto²², è vero anche che il *iussus populi*, come abbiamo or ora visto, era indispensabile per la *sponsio* non meno che per il *foedus*. E non si dica che Livio si basava su un documento offertogli dall'archivio dei feziali, cioè sulla formula relativa alla *deditio* degli *sponsores*, perché questa formula è chiaramente da lui ricostruita a complemento della argomentazione intesa a negare la conclusione di un *foedus*.

In realtà, alle Forche caudine non intervennero né un *foedus*, né una *sponsio*. Come fa intendere la dazione degli ostaggi²³, intervenne un accordo informale concluso sul campo²⁴, in base al quale i consoli e gli altri notabili romani, ingannando la buona fede di C. Ponzio, dettero come sicuro, sulla loro personale responsabilità, che il *foedus* sarebbe seguito.

4. — Ne consegue che la *pax Caudina*, concordata con un atto comunque invalido, è solo un modo di dire per intendere la tregua ottenuta dai Romani. Una tregua interrotta dalla *noxae deditio*, ma perdurata di fatto sino alla presa di Nuceria Alfaterna²⁵.

¹⁹ Gai 3.94.

²⁰ Cfr. A. GUARINO, *Gli aspetti giuridici del principato*, in ANRW. 2.13 (1980) 3 ss.

²¹ Liv. 9.5.1-5.

²² V. però Cic. *de invent.* 2.30.91, ove si parla del sacrificio rituale del porco.

²³ Liv. 9.5.6.

²⁴ Cfr. K.-H. ZIEGLER, *Kriegsverträge im antiken römischen Recht*, in ZSS. 102 (1985) 53.

²⁵ Nota aggiunta (1994). Sulla *sponsio* internazionale v. quanto ho osservato in *Dir. priv. rom.* (1992) nt. 79.1. E, in certo modo a proposito della *pax Caudina*, v. anche: GUARINO, in *Labeo* 39 (1993) 443 s.